

Allegato “C” all’atto in data 16-5-2023 n. 75558/15866 rep.

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Statuto

Preambolo

Il gruppo editoriale Il Sole 24 ORE è insieme istituzione, anima civile e culturale del proprio Paese. Il Sole 24 ORE, forte dei 142 anni della propria storia, interpreta i valori del libero mercato, di una comunità economica pienamente integrata nell’Unione europea. Il Sole 24 ORE, con un’informazione completa ed indipendente, misura il grado di trasparenza del Paese e ne favorisce la libera iniziativa e l’efficienza. Il Sole 24 ORE promuove l’apertura dei mercati, la concorrenza, la cultura dell’innovazione e l’internazionalizzazione. Il gruppo Il Sole 24 ORE, con tutte le sue pubblicazioni ed attività, si propone di dare corpo quotidiano allo spirito ed ai valori d’impresa, diffusi in qualunque tipologia e dimensione aziendale. Il Sole 24 ORE resterà fedele alla propria identità storica; voce insostituibile del mondo dell’impresa, delle professioni, dei mercati finanziari. Una guida quotidiana e in tempo reale alla complessità del mondo globale e multimediale.

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Statuto

Costituzione, oggetto, sede e durata della Società

Articolo 1. Denominazione

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: “Il Sole 24 ORE S.p.A.”

Articolo 2. Oggetto sociale

La società esercita, in via diretta e/o tramite società controllate o partecipate, l'attività editoriale attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto anche elettronico e nel settore della multimedialità, l'attività di comunicazione tipografica, sonora, televisiva, anche nelle forme evolutive, o comunque attinente all'informazione, nonché le attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali - compresa la vendita per corrispondenza - industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio, e la prestazione di garanzie anche per obbligazioni di terzi, con precisazione che l'attività finanziaria non potrà comunque essere svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 3. Sede della Società

La società ha sede in Milano.

Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie ovvero unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Capitale sociale e azioni

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 570.124,76, suddiviso in n. 9.000.000 azioni ordinarie e n. 56.345.797 azioni di categoria speciale come individuate nell'articolo 7 di questo statuto.

Le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti; esse sono indivisibili ed il loro possesso implica adesione allo statuto sociale.

In questo statuto l'espressione "parità contabile implicita dell'azione" indica il quoziente tra capitale sociale e numero delle azioni in circolazione.

Articolo 6. Azioni ordinarie

Le azioni ordinarie sono nominative. Esse sono liberamente trasferibili.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 7. Azioni di categoria speciale

Le azioni di categoria speciale sono nominative. Ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nelle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, della società, sia nell'assemblea di categoria.

Le azioni di categoria speciale danno diritto al dividendo preferenziale previsto da questo statuto; a loro favore può essere deliberata la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, esse hanno diritto di preferenza nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza della parità contabile implicita dell'azione.

Articolo 8. Aumento di capitale

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di categoria speciale come previste dall'articolo 7 di questo Statuto, o di azioni di altre categorie ammesse dalla legge.

I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria o, in mancanza o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle singole categorie di azioni.

Articolo 9. Spese per la tutela dei possessori di azioni di categoria.**Informazioni al rappresentante comune**

Le spese necessarie alla tutela degli interessi dei possessori di azioni di categoria, per le quali sia deliberata dalle loro assemblee speciali la costituzione dei rispettivi fondi, sono sostenute dalla società sino all'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna categoria.

Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, al medesimo devono essere inviate tempestivamente, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, le comunicazioni relative a tali materie.

Articolo 10. Mancato pagamento delle quote

In caso di mancato pagamento delle quote si applicano le disposizioni di cui all'art. 2344 del codice civile.

Articolo 11. Esclusione del diritto di recesso

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che proroghino il termine di durata della società oppure introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso.

Delle assemblee**Articolo 12. Convocazione e attribuzioni dell'Assemblea**

Le assemblee sono convocate nel comune ove ha sede la società o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nei casi consentiti dalla legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l'articolo 36.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del codice civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale conseguente al recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge consentite anche al Consiglio di Amministrazione.

I poteri di convocazione dell'assemblea e le formalità relative sono disciplinati dalle norme di legge e regolamentari. Nei termini stabiliti dalla disciplina vigente, l'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società e secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, ivi compresa la pubblicazione per estratto sul quotidiano *Il SOLE 24ORE*.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

I diritti riconosciuti dall'articolo 2367 del codice civile spettano ai soci che rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale o la minore frazione inderogabilmente stabilita dalla legge.

Articolo 13. Intervento e svolgimento dell'Assemblea

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'Assemblea, salvo che sia riunita ai sensi dell'ultimo periodo del precedente paragrafo, si considera tenuta nel luogo ove si trova il Segretario o il notaio.

Articolo 14. Rappresentanza in Assemblea

Chi ha diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica, osservando le disposizioni di legge.

Le deleghe conferite in via elettronica, purché conformi alle previsioni legislative e regolamentari, sono notificate attraverso apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15. Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, che può anche non essere azionista, ed ha facoltà di nominare due o più scrutatori. Quando è richiesto dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; in questo caso non si procede alla nomina del segretario.

Il Presidente dell'Assemblea compie le attività previste dall'articolo 2371, comma 1, ultima parte, del codice civile.

Articolo 16. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano o con altra modalità, purché palese, stabilita dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e di questo statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se dissenzienti, astenuti o assenti.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 17. Assemblee speciali

Le assemblee speciali dei possessori di azioni diverse da quelle ordinarie deliberano, oltre che ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, anche:

sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
con applicazione, in relazione a quanto sopra richiamato e nei limiti di compatibilità, degli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18. Numero dei Consiglieri di Amministrazione e durata della carica

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147 ter comma 1 ter D.Lgs. 58/1998, pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. La durata del loro incarico è di tre esercizi, salvo che la deliberazione di nomina non determini un periodo più breve; essi possono essere rieletti.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, prima della scadenza dell'incarico venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resta peraltro in carica fino a che l'Assemblea abbia deliberato sul suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione revocabile in ogni tempo, nomina il proprio segretario con efficacia fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio cui si riferisce la nomina, fissandone l'eventuale compenso.

Articolo 19. Requisiti e nomina degli Amministratori

I Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti inderogabilmente richiesti dalla disciplina vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associazione o alle predette organizzazioni. Ai fini di questa disposizione il controllo ed il collegamento si realizzano nelle situazioni previste dall'art. 2359 del codice civile e dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica di amministratore. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene mediante votazione di liste di candidati, nelle quali questi sono elencati in ordine e numero progressivo. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentano un numero di candidati inferiore a tre - deve indicare, tra i primi quattro nominativi elencati, i candidati aventi i requisiti di indipendenza in numero pari a quello prescritto dallo statuto o se superiore dalla legge.

Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo

successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente.

Essa non può contenere un numero di candidati maggiore di 11.

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno un cinquantesimo delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la minore frazione di capitale a questo fine inderogabilmente prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea avente ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'adunanza e indicare la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, sono depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza - almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

Le liste devono essere corredate:

delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Un socio non può presentare e votare più di una lista, neppure per persona interposta o per il tramite di fiduciari. I soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto le azioni della società non possono presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

Dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione, meno uno. Il componente mancante è tratto dalla lista che ottenga il successivo maggior numero di voti, sempre che tale numero sia almeno pari alla metà della frazione di capitale minima richiesta per la presentazione della lista dei candidati.

Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno

rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; se la parità riguarda le liste di minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione dell'azionista, o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, che dispongano della maggioranza, anche relativa, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o degli azionisti parti di un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto nella stessa Assemblea.

Non è eleggibile e, se eletto, decade dalla carica, il candidato espresso da una lista presentata da soci collegati, ai sensi della disciplina vigente, ai soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e risulta eletto il candidato della lista successiva, sempre che abbia ottenuto voti almeno pari alla metà della frazione di capitale minima richiesta per la presentazione della lista dei candidati. Se un socio collegato con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti esprime il proprio voto a favore di una lista di minoranza, l'esistenza del collegamento rileva se il voto così espresso è stato determinante per l'elezione del Consigliere di Amministrazione.

Qualora sia regolarmente presentata una sola lista, o una sola lista ottenga la percentuale minima di voti prevista, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da essa, nel rispetto, comunque – anche a mezzo di integrazioni votate a maggioranza di legge da parte dell'assemblea - del

criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Se non è presentata nessuna lista l'assemblea procede votando i candidati a maggioranza relativa dei votanti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, li sostituiscono fino alla assemblea successiva con il primo non eletto della lista a cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, sempre che sia assicurata la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina vigente e dallo statuto, e, comunque, nel rispetto, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Qualora la sostituzione secondo le previsioni del precedente capoverso non sia possibile, il consiglio di amministrazione procede alla integrazione secondo le previsioni di legge ed in modo che sia assicurato il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Non si procede alla votazione per liste se l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei componenti necessari alla integrazione del Consiglio di Amministrazione. In questo caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa; se l'Amministratore da sostituire era tratto da una lista diversa da quella che aveva ottenuto il miglior risultato, l'Assemblea delibera con le astensioni in precedenza previste con riguardo al voto di ballottaggio tra liste di minoranza, il tutto nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 20. Divieto di concorrenza

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 21. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente, sia del Vicepresidente, ove nominato, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione non può conferire deleghe gestionali al Presidente o al Vicepresidente, salvi i casi di revoca, dimissioni o grave impedimento dell'Amministratore Delegato.

Articolo 22. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusa la posta elettronica, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno sei ore prima.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, ossia mediante mezzi

di telecomunicazione in aggiunta alla presenza fisica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Ove l'adunanza avvenga in presenza fisica o in forma mista, ossia mediante mezzi di telecomunicazione in aggiunta alla presenza fisica, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 23. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voto dagli Amministratori presenti.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Articolo 24. Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ed il compenso deliberato dall'Assemblea. Sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 25. Poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Articolo 26. Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, o gli Amministratori Delegati, hanno la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi, sia in giudizio.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 27. Amministratori delegati. Comitato esecutivo. Direttori

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni, sempre nei limiti consentiti dalla legge, ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, determinando le modalità del suo funzionamento; è in ogni caso consentita la riunione del comitato esecutivo a mezzo di video conferenza o teleconferenza alle condizioni e modalità previste per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenute con i medesimi mezzi.

Il Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei direttori responsabili dei periodici e delle testate di proprietà sociale e del direttore editoriale del gruppo.

Il Consiglio provvede inoltre alla nomina e, ove necessario, alla revoca del responsabile *internal audit*.

Tali prerogative non possono essere oggetto di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio può nominare direttori nonché procuratori o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 28. Direttori

I direttori come sopra nominati ed individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società per i rapporti e comunque per ogni e qualsiasi adempimento di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626, 19 marzo 1996 n. 242 e 14 agosto 1996 n. 494, loro regolamenti attuativi ed eventuali loro successive modifiche e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, suoi regolamenti attuativi ed eventuali sue successive modifiche.

Articolo 29. Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve istituire il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato Nomine e Remunerazioni, ciascuno costituito da tre componenti.

Il Consiglio istituisce, altresì, al proprio interno un Comitato costituito da tre componenti, sul rispetto della missione editoriale del Gruppo, individuata nel preambolo del presente Statuto sociale, che opera in piena conformità alle prerogative editoriali previste dalla normativa vigente.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge attività di monitoraggio e verifica circa lo stato di attuazione del piano pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni è consultato ed esprime parere motivato sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato, aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei responsabili aziendali che – secondo la struttura organizzativa della Società – riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

Di tale parere viene data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può infine costituire ulteriori Comitati endoconsiliari, determinandone le funzioni e i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare le modalità di funzionamento dei Comitati predisponendo e approvando apposito regolamento.

I componenti dei Comitati cessano dalla funzione contemporaneamente alla cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 30. Azione di responsabilità e denuncia al tribunale

L'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2393 bis del codice civile può essere esercitata da soci che rappresentino un cinquantesimo del capitale sociale.

Soci che rappresentino la stessa frazione di capitale possono procedere alla denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409 del codice civile.

Del Collegio Sindacale

Articolo 31. Composizione e nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Detta assemblea, inoltre, fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per i loro requisiti ed attribuzioni e per la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l'altro, il diritto civile, il diritto commerciale, l'economia aziendale, la statistica e le materie aventi oggetto analogo o assimilabile; per settori di attività strettamente attinenti a quelli in cui opera la società si intendono tra l'altro i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

Non può assumere la carica, e se eletto ne decade, chi superi i limiti imposti dalle vigenti norme di legge e di regolamento relative al cumulo degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo delle società.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Esse recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno un cinquantesimo delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la minore frazione di capitale a questo fine inderogabilmente prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea avente ad oggetto la nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve essere pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'adunanza e indicare la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, sono depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza - almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

Le liste devono essere corredate:

delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il

possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate in violazione alle precedenti disposizioni si considerano non presentate.

Un socio non può presentare e votare più di una lista, neppure per persona interposta o per il tramite di fiduciari. I soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto le azioni della società non possono presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In questo caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla lista che è risultata seconda per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di

Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate; se la parità riguarda le liste di minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione dell'azionista, o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, che dispongano della maggioranza, anche relativa, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o degli azionisti parti di un patto parasociale avente ad oggetto azioni che attribuiscano la maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto nella stessa assemblea.

Non è eleggibile e, se eletto, decade dalla carica, il candidato espresso da una lista presentata da soci collegati, ai sensi della disciplina vigente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti, e risulta eletto il candidato della lista successiva. Se un socio collegato con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti esprime il proprio voto a favore di una lista di minoranza, l'esistenza del collegamento rileva se il voto così espresso è stato determinante per l'elezione del Sindaco.

Qualora venga regolarmente presentata una sola lista, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da essa e la presidenza spetta al primo candidato della lista, nel rispetto – anche a mezzo di integrazioni votate a

maggioranza di legge da parte dell'assemblea - delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate

Per la nomina di quei Sindaci o del Presidente del Collegio Sindacale che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco dall'ufficio subentra, fino all'Assemblea successiva, il supplente eletto nella stessa lista, sempre che abbia mantenuto i requisiti previsti per la carica, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente dall'ufficio, fino all'assemblea successiva la presidenza è assunta dal membro supplente tratto dalla lista a cui apparteneva il Presidente cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate

Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate. In questa ipotesi, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, al Sindaco più anziano d'età, nel rispetto, sempre, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti necessarie per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa e, se

il Sindaco da sostituire era stato tratto dalla lista della minoranza, l'Assemblea delibera con le astensioni previste con riguardo al voto di ballottaggio tra liste di minoranza e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 32. Riunioni del Collegio Sindacale

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti; in questi casi il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 33. Informazione al Collegio Sindacale

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, è fornita, anche dagli organi delegati, in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, da tenersi complessivamente con periodicità almeno trimestrale; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è comunicata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Bilancio, revisione legale dei conti e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Articolo 34. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Per la nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Articolo 35. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società; il Dirigente è scelto tra soggetti che abbiano maturato una esperienza almeno triennale in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevante dimensione. Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché al Dirigente siano attribuiti i poteri ed assicurati i mezzi necessari all'assolvimento del suo incarico in conformità alla legge.

Il Dirigente predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 36. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede sia alla compilazione del bilancio sociale corredato dei documenti previsti dalla

legge, da sottoporre all'Assemblea dei soci, sia alla redazione del bilancio consolidato se ed in quanto richiesto dalla legge.

Il bilancio è soggetto a revisione contabile e a certificazione.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.

Articolo 37. Distribuzione degli utili

Dall'utile netto di ciascun esercizio viene prelevata la frazione prevista dalla legge da assegnare alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo è destinato come segue:

alle azioni di categoria speciale indicate all'articolo 7 di questo Statuto è attribuito un dividendo preferenziale del cinque per cento ragguagliato a Euro 2,60 ovvero, ove superiore, alla parità contabile implicita dell'azione stessa, non cumulabile da un esercizio all'altro; eseguiti gli eventuali accantonamenti destinati alle ulteriori riserve, il residuo utile distribuito è assegnato in misura paritetica alle azioni ordinarie e a quelle di categoria speciale.

La distribuzione degli utili è eseguita al netto degli eventuali acconti sui dividendi erogati in corso di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione designa le casse presso le quali viene eseguito il pagamento e indica annualmente il giorno da cui esso è esigibile.

Articolo 38. Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le modalità previste dalla legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ma solo a favore delle azioni di categoria speciale indicate all'articolo 7 di questo Statuto.

Della liquidazione della società**Articolo 39. Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi

Firmato Filippo Zabban